

stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 15.011. nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. [1660](#)

15.011.

pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/05/2024 [nascondi](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/05/2024 [[apri](#)]

15.011.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di spese di giustizia in favore degli operatori delle forze dell'ordine)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo l'articolo 115-bis è inserito il seguente:

«Art. 115-ter. – *(Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di operatore delle forze dell'ordine, nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di reati commessi contro la persona commessi eccedendo i limiti della legittima difesa o dell'uso legittimo delle armi o altro mezzo di coazione fisica o dello stato di necessità) – 1.* L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte dell'operatore appartenente alle forze dell'ordine nei cui confronti è stato emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 52, 53, 54, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso, in presenza delle condizioni di cui agli articoli 52, 53, 54 del codice penale, e comunque commesso nell'esercizio delle proprie attribuzioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata.».

[Igor Lezzi](#), [Laura Ravetto](#)